

SETTORE URBANISTICA
SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA

REGOLAMENTO

PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

(Con il recepimento delle modifiche dettate dalla commissione consiliare I : verbale seduta del 27.11.2009)

Con la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo approvata in data 27.9.2001, la Comunità Europea ha delineato il quadro normativo comunitario sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetica rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Con tale atto legislativo si è riconosciuta la priorità, a livello comunitario della promozione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

In tale contesto, gli Stati membri adottano misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili.

Lo Stato italiano, con l'approvazione del D. Lgs. 29.12.2003 n. 387, ha dato attuazione alla citata Direttiva europea.

L'Ente locale produce quindi un regolamento che deve tenere conto della volontà comunitaria salvaguardando al contempo gli interessi locali.

ART. 1

(finalità ed oggetto del regolamento comunale)

1. Il territorio comunale è vocato prevalentemente all'agricoltura , oggi fortemente utilizzato anche come piccola imprenditoria ricettiva/turistica locale.

Da qui la necessità di disciplinare l'insediamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in modo da soddisfare la necessità di incentivare e spronare la realizzazione di nuovi impianti ed al contempo tutelare lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura senza alterare l'ecosistema territoriale, il paesaggio ed il sito panoramico del centro storico.

ART. 2

(definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. **fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili:** fonti energetiche non fossili (eolica, solare, biomasse, idraulica, ecc.)
- b. **impianto fotovoltaico:** impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della cella fotovoltaica e delle opere connesse;
- c. **impianto eolico:** impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia eolica in energia elettrica, comprensiva dell'area di occupazione dei basamenti delle torri e delle opere connesse;
- d. **impianto alimentato a biomassa:** impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia prodotta dalle biomasse comprensivi dell'area di occupazione dell'impianto e delle opere connesse;

- e. **impianti idroelettrici:** impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia elettrica, compresi dell'area di occupazione e le opere connesse.

ART. 3

(ambito di applicazione)

1. Le presenti disposizioni si applicano agli impianti di cui all'art. 2 con potenza superiore a 20 Kwp realizzati dai privati in zone agricole omogenee classificate agricole dal vigente PRG.
2. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli impianti, soggetti alle procedure di cui alla Autorizzazione Unica (d.lgs. 387/2003); in questo caso le presenti disposizioni integrano le disposizioni nazionali, regionali e provinciali.
3. Sono esclusi dall'obbligo del rispetto di quanto previsto nel presente regolamento, gli impianti, di potenza non superiore a 20 Kwp, la cui realizzazione risulti finalizzata alla produzione di energia esclusivamente necessaria all'autoconsumo, (da documentare restando consentito lo scambio sul posto) sia domestico che per le attività sanitarie-assistenziali, commerciali, artigianali ed industriali, fatte salve le prescrizioni previste dai regolamenti e norme nazionali e regionali in merito al titolo abilitativo alla propria realizzazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'obbligo del rispetto del presente regolamento, ~~con eccezione di quanto previsto dall'art. 6~~, gli impianti di cui alla Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6.7.2009 , con l'eccezione di una fascia di 500 mt dal perimetro del centro storico in cui tali impianti non potranno comunque essere installati.

ART. 4

(requisiti)

1. I soggetti proponenti l'installazione di impianti previsti nel presente regolamento devono possedere i requisiti soggettivi previsti dalla norme nazionali e locali vigenti alla data di presentazione della richiesta e/o rilascio dell'autorizzazione.
- Nella richiesta di autorizzazione o denuncia di attività i proponenti privati sono obbligati a dichiarare di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento.

ART. 5

(obblighi del proponente)

1. I proponenti la realizzazione di tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili dovranno presentare la documentazione rilasciata dall'ufficio del territorio di Macerata di avvenuta richiesta di variazione catastale dell'area interessata dall'impianto al Comune di Cingoli prima dell'inizio dei lavori ai sensi della circ.n.4/2006 e risoluz. n.3/2008 Agenzia Territorio;
2. I proponenti l'impianto dovranno presentare al momento della firma della convenzione la polizza fidejussoria di cui all'art. 8 a prima richiesta senza possibilità di eccezioni.
3. I proponenti dovranno allegare ai progetti una carta di intervisibilità dell'impianto da realizzare per la verifica da parte dei componenti del settore ambiente di cui all' art. 6 1.1 a.

ART. 6

(aree non idonee all'installazione degli impianti)

1. Nella scelta delle aree destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici e a biomassa sono non idonee le seguenti aree:

Impianti fotovoltaici

1.1 E' vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica:

- a) nelle zone, qualunque sia la loro classificazione urbanistica, visibili dal centro storico, secondo la dimensione dell'impianto (superficie interna al perimetro totale esterno dei pannelli, comunque posizionati) e la sua distanza dal centro storico come da prospetto seguente:

sup. impianto	distanza dal centro storico
minore uguale a 1 Ha	minore di 2,5 Km
maggiore di 1 Ha minore uguale 3 Ha.....	minore di 3,5 Km
maggiore di 3 Ha	minore di 6 Km

per verificare la condizione di visibilità rappresentanti del richiedente si recheranno sul

luogo di realizzazione dell'impianto con i componenti del settore Ambiente che decideranno in merito insindacabilmente.

- b) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC, zone di protezione speciale – ZPS), considerando alla stessa stregua una fascia di rispetto di 200 m;
- c) nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 394/91. Per tali aree si dovranno considerare sia le aree di pertinenza che le aree annesse per una fascia intorno di 200 m.;
- d) nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità o di salvaguardia di habitat naturali ;
- e) nelle aree suscettibili di instabilità in base al PAI;
- f) nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
- g) nelle aree situate a meno di 150 metri dai centri abitati.

2.1 Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli impianti :

- con potenza elettrica nominale fino a 20 Kwp, finalizzati all'autoconsumo;
- realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati, con esclusione di quelli colonici tipici o sulle aree pertinenziali degli stessi.

3.1 Sono esclusi dal posizionamento di impianti i crinali con pendenza superiore al 30% come individuati dal PPAR.

4.1 Sono escluse dal posizionamento di impianti le zone archeologiche o con segnalazione archeologica.

Impianti eolici

Data l'alta valenza paesaggistica del territorio comunale, non sono consentiti impianti eolici.

Impianto a biomassa

E' vietata la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati a biomasse, salvo che gli impianti medesimi non siano alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per almeno il 40% 100% del fabbisogno proveniente da filiera corta, cioè ottenute in un raggio di 15 Km dall'impianto e per almeno il 40% da un raggio di 15 Km dall'impianto. Gli impianti richiesti dovranno essere valutati anche sulla base delle disponibilità locali delle biomasse e nel rispetto dell'utilizzo delle seguenti biomasse:

- coltivazioni erbacee dedicate (coltura da fibra: sorgo da fibra, cardo, canna comune; colture oleaginose: girasole, colza, brassica carinata; colture amilacee: frumento, mais, sorgo zuccherino);
- coltivazioni arboree dedicate (boschi per la produzione di legname a scopo energetico: conifere, latifoglie; coltivazioni arboree fuori bosco a rapido accrescimento: pioppo, robinia, salice);

- materiale residuale da coltivazioni boschive (ramaglia, legname proveniente da pulizia, apertura strade antincendio, derivante da incendi);
- residui dell'agro industria (sansa, vinacce esauste, buccette di pomodoro);
- residui dell'industria del legno (segatura, legno vergine di scarto).

ART. 7

(interventi di minimizzazione degli impatti)

In riferimento di minimizzazione degli impatti, risultano preferibili, per l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici, quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppati.

Analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente.

Sia per le fasi di cantiere che per le fasi di cantiere che per la fase di costruzione e gestione dell'impianto, si richiede **quanto** segue:

a) la superficie interessata dall'intervento dovrà essere delimitata da schermi verdi con piante autoctone (alberature, siepi,.....) e da reti di recinzione poste ad almeno 20 cm di altezza dalla superficie del terreno ed avere una altezza massima da terra di 1,80 m.

L'a.c. può autorizzare maggiori altezze in caso di effettiva e documentata necessità da parte del richiedente

L'amministrazione comunale può definire una casistica nei casi in cui sussista una presunta grave interferenza tra l'interesse pubblico di generare energia elettrica da fonte fotovoltaica e l'interesse pubblico locale di valorizzare in particolare modo le tradizioni agricole locali e il patrimonio culturale.

In questi casi specifici l'A.C. può richiedere al proponente l'impianto proporre e attuare misure dettagliate atte a mitigare o evitare i rischi sopra definiti.

b) dovrà essere predisposto un adeguato sistema di convogliamento delle acque meteoriche;

c) al termine dei lavori il proponente dovrà procedere al ripristino dei luoghi alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimenti terra e al ripristino della viabilità pubblica eventualmente danneggiata,

d) nella manutenzione dell'area dell'impianto non dovranno essere utilizzati prodotti velenosi e diserbanti inquinanti dell'ambiente, le acque per il lavaggio dei pannelli dovranno essere a ridotto contenuto in carbonati residui e dovranno essere utilizzati metodi di controllo fisici e meccanici per il controllo delle erbe infestanti.

ART. 8

(dismissione e ripristino dei luoghi)

1. Per garantire la dismissione degli impianti, il progetto dovrà contenere in allegato:

a) fideiussione bancaria /assicurativa necessaria per far fronte agli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali precedenti all'installazione dell'impianto, per un importo di **€ 80,00 per ogni Kw** di potenza elettrica autorizzata, comunque non inferiore al 2% del valore dell'impianto comprensivo delle opere infrastrutturali connesse ed accessorie, da allegare alla convenzione tra il soggetto proponente, unitamente al proprietario dei terreni ed il Comune.

La fideiussione dovrà espressamente contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune;

b) la polizza dovrà avere una validità temporale pari alla durata dell'impianto;

- c) la polizza dovrà essere integrata dalla clausola contenente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
- d) nel caso di cessione dell'attività ad imprese terze, anche collegate, controllate o controllanti l'atto di cessione non avrà effetto se non previa formale autorizzazione della A.C. ed assunzione degli stessi oneri e doveri assunti dall'originario proponente;
- e) la polizza dovrà garantire la rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la vigente normativa;
- f) l'importo delle polizze dovrà essere aggiornato alla scadenza di ogni biennio per del 100% dell'indice ISTAT.
2. I proponenti dovranno comunicare all'A.C. la cessazione definitiva delle attività dell'impianto e fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature componenti l'impianto.

ART. 9

(pareri e competenze dei settori e servizi comunale)

1. In considerazione della complessità delle procedure da attivare, l'esecuzione del presente regolamento, che configura una molteplicità di endoprocedimenti ai quali devono partecipare differenti settori del Comune, si elencano i procedimenti di competenza di ciascuno dei settori interessati:

- a) *Sportello unico per le attività produttive:*
- ricezione delle pratiche e prima istruttoria con individuazione dei pareri da chiedere;
 - rilascio provvedimento finale;
 - sottoscrizione delle convenzioni e verifica delle fidejussioni;
- b) *settore urbanistica e ambiente:*
- istruttoria per gli aspetti urbanistici e di conformità con i piani sovracomunali di settore;
- c) *settore ll.pp. e patrimonio:*
- pareri e nulla osta di competenza in caso di intercettazione delle infrastrutture comunali;
- d) *settore polizia municipale:*
- funzioni di vigilanza ambientale ed edilizia durante l'esecuzione dei lavori, il suo funzionamento ed in fase di dismissione dello stesso.
- e) *settore economia e finanza:*
- verifica della riscossione di quanto dovuto per convenzione.

ART. 10

(norma transitoria)

1. Il presente regolamento si applica a tutte le richieste di installazione di impianti, anche già autorizzati, per le quali alla data di entrata in vigore dello stesso non sia stata stipulata la convenzione di cui all'art. 8.

ART. 11

(sanzioni)

1. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento comporta l'emissione di diffida alla regolarizzazione entro un termine massimo di 30 giorni; trascorso inutilmente il

termine, verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato come modificato dall'art. 1- quater, comma 5, legge 116/2003, maggiorata di € 20,00 per ogni Kw di potenza dell'impianto; tale maggiorazione sarà aggiornata ogni due anni del 100% della variazione dell'indice ISTAT.

ART. 12
(entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale, regionale, provinciale e comunale vigente in materia.